



COMUNE DI BINAGO
(Provincia di COMO)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI AD USO SPORTIVO DEL COMUNE DI BINAGO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2026

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Finalità e Oggetto

Art. 1 (Oggetto del Regolamento e Finalità)

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo degli impianti di proprietà comunale ad uso sportivo, ricreativo e di pubblico spettacolo. Tali strutture sono finalizzate a soddisfare le esigenze della cittadinanza nell'ambito della pratica sportiva, delle attività culturali e della vita associativa, garantendo una fruizione responsabile e coordinata del patrimonio pubblico. Gli impianti soggetti alla presente disciplina sono

- la Palestra,
- il Soppalco della palestra e
- il Centro di vita associativa,

gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale. Il Responsabile del servizio competente rilascia le relative concessioni d'uso in conformità alle disposizioni qui stabilite.

Art. 2 (Destinazione d'uso e Pubblicità)

In virtù della polivalenza funzionale delle strutture, gli impianti sono destinati prioritariamente alle attività istituzionali, alle Istituzioni scolastiche del territorio, alle Associazioni e ai Gruppi che promuovono lo sport, la cultura e attività di preminente rilevanza sociale nel rispetto dei principi costituzionali. L'utilizzo degli spazi pubblicitari all'interno degli impianti è disciplinato da un distinto e specifico regolamento comunale. Ai fini della massima trasparenza, copia del presente regolamento deve essere permanentemente affissa all'ingresso degli impianti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per quanto applicabili.

Art. 3 (Calendario e Orari)

Gli impianti sono fruibili nel rispetto del calendario di apertura e delle fasce orarie fissati annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale, compatibilmente con le esigenze di manutenzione e l'interesse pubblico.

Capo II – Soggetti Utilizzatori e Criteri di Assegnazione

Art. 4 (Ordine di Priorità)

L'assegnazione degli spazi avviene secondo la seguente graduatoria di priorità:

- a) Amministrazione Comunale, per lo svolgimento di eventi istituzionali, iniziative proprie, anche in cooperazione con altri soggetti pubblici o privati, o patrocinate;
- b) Istituzioni scolastiche con sede nel territorio comunale, per l'attuazione dell'offerta formativa, ivi inclusi i Giochi Sportivi Studenteschi;
- c) Associazioni sportive locali e enti di promozione sportiva;
- d) Pro-Loco di Binago per attività gestite e organizzate direttamente;
- e) Enti e associazioni locali senza scopo di lucro;
- f) Gruppi sportivi amatoriali del territorio e singoli utenti residenti;
- g) Gruppi o singoli utenti non residenti, nei limiti della ricettività residua.

Art. 5 (Utilizzo a titolo gratuito)

L'uso degli impianti da parte dei soggetti indicati alle lettere a) e b) dell'Art. 4 avviene a titolo gratuito.

Le istituzioni scolastiche sono tenute a trasmettere il programma delle attività motorie ordinarie entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Per lo svolgimento di manifestazioni straordinarie di carattere educativo, formalmente ratificate dagli Organi Collegiali, l'uso è consentito previa comunicazione all'Amministrazione da parte dell'insegnante Responsabile della manifestazione, almeno 7 (sette giorni) naturali e consecutivi prima della data prevista per lo svolgimento della specifica manifestazione.

L'utilizzo degli impianti sportivi da parte degli alunni e di minori in genere deve avvenire tassativamente sotto la costante vigilanza del personale docente o di adulti, in numero congruo rispetto al numero degli studenti/minori. Il personale docente/gli adulti in questione assumono la piena e completa responsabilità verso l'impianto e le persone.

Art. 6 (Criteri in caso di sovrapposizione)

In presenza di istanze concorrenti per i medesimi spazi e orari, il Comune promuove un tentativo di conciliazione tra le parti.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo condiviso, l'Amministrazione procede all'assegnazione d'ufficio applicando uno o più dei seguenti criteri di valutazione:

- Presenza della sede legale nel Comune di Binago;
- Consistenza numerica dei tesserati minorenni;
- Numero di residenti nel Comune di Binago coinvolti;
- Rilevanza sociale, educativa o inclusiva dell'attività proposta;
- Continuità storica dell'attività sportiva svolta sul territorio comunale.

TITOLO II – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE E GESTIONE

Capo I – Tipologie e Requisiti

Art. 7 (Uso Oneroso e Deposito Cauzionale)

L'utilizzo da parte dei soggetti di cui alle lettere c, d, e, f, g dell'Art. 4 è concesso di norma a titolo oneroso.

Per le concessioni superiori a tre mesi richieste dai soggetti non residenti (lettera g), può essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale pari a 1/3 del canone totale; tale somma non sarà rimborsata in caso di inutilizzo per motivi non imputabili al Comune. Per concessioni di durata inferiore ai tre mesi, l'intero canone deve essere corrisposto in via anticipata al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 8 (Uso Continuativo e Convenzione)

L'uso continuativo è riservato esclusivamente a Società o Associazioni sportive e regolarmente dotate di Statuto. La durata della concessione coincide con la stagione sportiva, coincidente di norma con il periodo dal 1° settembre al 30 giugno dell'anno successivo.

Il rapporto tra il Comune e il concessionario è regolato da una specifica convenzione redatta in conformità allo schema tipo approvato dall'Amministrazione.

Capo II – Istruttoria delle Domande

Art. 9 (Domanda per Uso Occasionale)

Le domande per uso occasionale devono pervenire all'Ufficio competente almeno 15 giorni lavorativi prima della data richiesta, specificando natura, numero stimato dei partecipanti, data, orari e durata dell'attività. Il rilascio della concessione può essere subordinato alla presentazione di polizze assicurative o fidejussioni a copertura di rischi particolari. Il

richiedente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità totale con esplicito rinvio a quanto previsto nel Titolo VI del presente regolamento.

Art. 10 (Domanda per Uso Continuativo)

Le istanze per l'uso continuativo devono essere presentate nel periodo compreso tra il 1° e il 15 giugno dell'anno sportivo precedente a quello oggetto di richiesta.

La Giunta Comunale esprime il proprio parere entro il successivo 10 agosto.

Le domande presentate fuori termine possono essere accolte solo su spazi ed orari residui, non godono di priorità nella graduatoria annuale e mantengono comunque la scadenza inderogabile della stagione sportiva fissata al 30 giugno. All'istanza deve essere allegato l'elenco dei tesserati per le opportune verifiche comunali.

Art. 11 (Gestione Chiavi)

La consegna delle chiavi è autorizzata previa sottoscrizione di apposito modulo di consegna e assunzione di responsabilità. Il legale rappresentante dell'Associazione o il soggetto formalmente incaricato del ritiro delle chiavi assume gli obblighi del custode ai sensi dell'art. 1177 del codice civile. È fatto divieto assoluto di duplicazione o cessione delle stesse a terzi. Il consegnatario è responsabile della corretta chiusura dei locali e della restituzione delle chiavi al termine del periodo autorizzato. In caso di smarrimento, l'utente è tenuto al rimborso integrale delle spese per la sostituzione delle serrature.

Capo III – Variazioni, Sospensioni e Revoche

Art. 12 (Procedimento di Revoca e Inutilizzo)

L'Amministrazione Comunale dispone la revoca della concessione, previa contestazione e valutazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- Mancato utilizzo reiterato degli spazi assegnati;
- Utilizzo degli spazi significativamente inferiore rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda;
- Accertata violazione delle disposizioni relative all'elenco dei tesserati;
- Gravi o reiterate mancanze nell'assolvimento degli obblighi di pulizia ordinaria;
- Impiego degli impianti per finalità diverse da quelle autorizzate o al fine di impedirne l'uso ad altri soggetti.

Art. 13 (Revoca per Interesse Pubblico e Forza Maggiore)

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare la concessione per impreviste e prevalenti esigenze di pubblico interesse, rimborsando in tal caso al concessionario esclusivamente la tariffa riferita al periodo di mancato utilizzo.

Qualora si renda necessario lo sgombero parziale o totale degli impianti per cause di forza maggiore o per colpa imputabile all'utente, l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo o rimborso.

TITOLO III – REGIME TARIFFARIO

Art. 14 (Determinazione e Categorie Tariffarie)

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti di cui al presente regolamento sono determinate annualmente dalla Giunta comunale, nel rispetto dei principi contabili e delle disposizioni legislative e di regolamento in materia di tariffazione dei servizi a domanda individuale.

Nella determinazione delle tariffe la Giunta comunale dovrà attenersi ai seguenti criteri.

Le tariffe orarie per l'utilizzo degli impianti ad uso sportivo sono differenziate in base alla tipologia di impianto sportivo e in relazione alla modalità di utilizzo, continuativo (tariffe convenzionate) oppure occasionale (tariffe non convenzionate).

Al momento della presentazione della domanda di utilizzo dell'impianto sportivo, il richiedente è tenuto a indicare la categoria tariffaria per la quale richiede l'applicazione, tra quelle previste dal tariffario comunale vigente.

Il legale rappresentante è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sulla documentazione e sulle dichiarazioni prodotte, richiedendo, ove necessario, la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati.

Qualora dai controlli effettuati emerga l'assenza dei requisiti richiesti o la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'agevolazione tariffaria decadrà con effetto dalla data di concessione e verrà applicata la tariffa ordinaria o quella effettivamente spettante, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

TITOLO IV – MANIFESTAZIONI E PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 15 (Installazioni e Sicurezza)

Qualsiasi installazione provvisoria deve essere preventivamente autorizzata, fissata in sicurezza e rimossa entro i termini concordati. Il concessionario è l'unico responsabile del rispetto delle prescrizioni di Pubblica Sicurezza, della Commissione di Vigilanza e della normativa SIAE. È obbligatorio garantire un adeguato servizio medico di assistenza durante lo svolgimento delle manifestazioni.

Art. 16 (Ingresso a Pagamento)

Per gli eventi che prevedono l'ingresso a pagamento, anche solo a titolo di contributo, il concessionario assume la responsabilità del servizio di vendita, del controllo degli accessi e della vigilanza interna fino al totale sgombero dei locali. Il personale comunale ha diritto di accesso gratuito e illimitato in qualsiasi momento per l'espletamento delle funzioni di verifica e controllo.

TITOLO V – MODALITÀ D'USO E DISCIPLINA INTERNA

Art. 17 (Manutenzione e Pulizia)

La manutenzione straordinaria e la gestione dei servizi generali sono di competenza esclusiva del Comune.

Il concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia ordinaria al termine di ogni utilizzo, garantendo il ripristino del decoro di: campo di gioco, spogliatoi, docce e servizi igienici. Tali operazioni devono concludersi entro l'orario assegnato. L'inadempienza comporta l'addebito delle spese di ripristino e la possibile sospensione della concessione.

Art. 18 (Norme di comportamento. Verifiche e controlli)

È vietato l'accesso a persone in stato di ebbrezza, affette da malattie contagiose o accompagnate da animali.

È altresì vietato introdurre biciclette o altri veicoli a motore.

Il personale comunale preposto può accedere liberamente ai locali e richiedere le generalità degli utenti.

Il suddetto personale può altresì disporre l'allontanamento immediato di chiunque violi le norme di comportamento di cui al presente Regolamento e alla normativa vigente in quanto applicabile.

Art. 19 (Modalità di Gioco e Calzature)

L'attività sportiva deve svolgersi in conformità alle norme delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali. È obbligatorio l'uso di calzature sportive pulite, idonee alla specifica superficie e utilizzate esclusivamente all'interno degli impianti. Il pubblico deve sostare categoricamente nelle zone riservate agli spettatori.

TITOLO VI – RESPONSABILITÀ, DANNI E SANZIONI

Art. 20 (Esonero di Responsabilità, Danni e Oggetti Rinvenuti)

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per infortuni, incidenti, furti o smarrimenti subiti da utenti o spettatori all'interno o nelle pertinenze degli impianti, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'art. 2053 c.c.

Il concessionario risponde patrimonialmente di ogni danno arrecato alle strutture e alle attrezzature.

Eventuali oggetti o somme di denaro rinvenuti all'interno dei locali saranno presi in consegna e custoditi presso gli Uffici Comunali per la restituzione ai legittimi proprietari previa idonea dimostrazione della titolarità.

Art. 21 (Responsabilità degli Insegnanti)

Relativamente all'uso da parte delle Istituzioni scolastiche, i docenti accompagnatori sono considerati oggettivamente responsabili, ai sensi delle vigenti disposizioni, per i danni arrecati dalle scolaresche alle strutture, agli impianti e alle attrezzature durante l'impiego degli stessi.

Art. 22 (Sanzioni e Reclami)

La violazione delle norme del presente regolamento comporta l'immediata esclusione dall'uso degli impianti e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 106 e 110 del T.U.L.C.P. 03.03.1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.).

I reclami inerenti al funzionamento delle strutture devono essere presentati esclusivamente in forma scritta al Protocollo dell'Ente. Gli Uffici non daranno seguito ad eventuali segnalazioni verbali.

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Capo I – Finalità e Oggetto	2
Art. 1 (Oggetto del Regolamento e Finalità)	2
Art. 2 (Destinazione d'uso e Pubblicità)	2
Art. 3 (Calendario e Orari)	2
Capo II – Soggetti Utilizzatori e Criteri di Assegnazione	2
Art. 4 (Ordine di Priorità)	2
Art. 5 (Utilizzo a titolo gratuito)	2
Art. 6 (Criteri in caso di sovrapposizione)	3
TITOLO II – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE E GESTIONE	3
Capo I – Tipologie e Requisiti	3
Art. 7 (Uso Oneroso e Deposito Cauzionale)	3
Art. 8 (Uso Continuativo e Convenzione)	3
Capo II – Istruttoria delle Domande	3
Art. 9 (Domanda per Uso Occasionale)	3
Art. 10 (Domanda per Uso Continuativo)	4
Art. 11 (Gestione Chiavi)	4
Capo III – Variazioni, Sospensioni e Revoche	4
Art. 12 (Procedimento di Revoca e Inutilizzo)	4
Art. 13 (Revoca per Interesse Pubblico e Forza Maggiore)	4
TITOLO III – REGIME TARIFFARIO	5
Art. 14 (Determinazione e Categorie Tariffarie)	5
TITOLO IV – MANIFESTAZIONI E PUBBLICO SPETTACOLO	5
Art. 15 (Installazioni e Sicurezza)	5
Art. 16 (Ingresso a Pagamento)	5
TITOLO V – MODALITÀ D'USO E DISCIPLINA INTERNA	5
Art. 17 (Manutenzione e Pulizia)	5
Art. 18 (Norme di comportamento. Verifiche e controlli)	6
Art. 19 (Modalità di Gioco e Calzature)	6
TITOLO VI – RESPONSABILITÀ, DANNI E SANZIONI	6
Art. 20 (Esonero di Responsabilità, Danni e Oggetti Rinvenuti)	6
Art. 21 (Responsabilità degli Insegnanti)	6
Art. 22 (Sanzioni e Reclami)	6